

## **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO – CLA**

*Emanato con D.R. n. 1332/2024 del 31/07/2024  
(Testo meramente informativo privo di valenza normativa)*

### **Art. 1 – Centro Linguistico di Ateneo (CLA)**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo (d'ora in poi CLA), costituito ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (d'ora in poi Università di Bologna).
2. Il CLA ha articolazione multicampus con presidi in tutte le sedi e due Sezioni linguistiche, una a Bologna e una in Romagna (sede di Forlì).

### **Art. 2 – Finalità**

1. Il CLA eroga servizi linguistici e supporta le attività di internazionalizzazione e le politiche linguistiche deliberate dagli Organi Accademici dell'Università di Bologna, svolgendo le attività necessarie per:
  - a) favorire l'apprendimento delle lingue straniere moderne, nonché la relativa certificazione, in coerenza con gli ordinamenti didattici vigenti e nel rispetto degli standard di insegnamento definiti dagli Organi Accademici competenti;
  - b) organizzare corsi di lingue straniere moderne in modalità presenziale, online e blended, rivolti prioritariamente a studenti, professori, ricercatori e personale tecnico e amministrativo dell'Università di Bologna, nonché a ex studenti che abbiano conseguito la laurea da non più di due anni;
  - c) organizzare corsi di lingua italiana per studenti internazionali iscritti o registrati all'Università di Bologna; potranno accedere ai corsi anche professori, ricercatori, tecnici e amministrativi di università estere operanti presso l'Università di Bologna;
  - d) curare la produzione, l'aggiornamento e l'adozione di programmi e materiali didattici nell'ambito della linguistica applicata che utilizzino anche le tecnologie informatiche e interattive, nel rispetto della vigente normativa sul diritto d'autore;
  - e) favorire rapporti e promuovere collaborazioni, nell'ambito del settore di interesse, con istituzioni universitarie e altri enti, pubblici o privati;
  - f) promuovere attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura dei Paesi esteri con i quali sono attivi accordi diplomatici e finalizzate alla cooperazione internazionale;
  - g) proporre al Senato Accademico le linee guida per il riconoscimento da parte delle strutture didattiche delle competenze linguistiche, a fronte di certificazioni rilasciate da centri esterni all'Università di Bologna;
  - h) esprimere pareri sulle modalità di verifica del possesso delle competenze linguistiche necessarie per l'accesso ai corsi di studio, anche ai fini dell'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi;
  - i) stilare le linee guida sui sistemi di accertamento delle competenze di lingua straniera e di lingua italiana come L2 per l'accesso ai corsi di studio;
  - j) esprimere pareri sulla programmazione delle attività di insegnamento in ambito linguistico di pertinenza delle strutture didattiche di altro ambito;
  - k) supportare l'attività di ricerca applicata e di sviluppo sperimentale sull'apprendimento delle lingue straniere moderne e di lingua italiana come L2;
  - l) offrire servizi di traduzione e interpretariato alle strutture dell'Ateneo;
  - m) collaborare con gli Organi di Ateneo per la gestione delle sedi all'estero di cui all'art. 38 dello Statuto e di altre istituzioni e/o enti costituiti o convenzionati con l'Università di Bologna, nell'ambito del multilinguismo e multiculturalismo.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

2. Il CLA può realizzare le proprie attività anche mediante convenzioni con enti pubblici e privati o organizzando corsi rivolti al pubblico, ferma restando la priorità di coprire i servizi richiesti dalla programmazione didattica dei corsi di studio.

3. Il CLA garantisce eguali condizioni di accesso e fruizione dei servizi presso le diverse sedi.

### **Art. 3 – Organi del CLA**

Sono Organi del CLA:

- a) Direttore
- b) Consiglio;
- c) Collegio Didattico.

### **Art. 4 – Direttore**

1. Il Direttore del Centro è designato dal Magnifico Rettore, tra i professori di prima e seconda fascia dell'Università di Bologna, dotati di requisiti di elevata qualificazione scientifica nell'ambito delle lingue e culture straniere o della lingua e cultura italiana per stranieri.

2. Il Direttore nomina, fra i docenti del Consiglio, un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- a) indirizza, vigila e coordina le attività del CLA;
- b) presiede e convoca il Consiglio e il Collegio Didattico;
- c) individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse del CLA, nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna;
- d) propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio del CLA, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
- e) in caso di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli al Consiglio stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
- f) è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
- g) è consegnatario degli spazi e beni assegnati al CLA secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
- h) rappresenta istituzionalmente il CLA nei rapporti esterni e con terzi;
- i) esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità dell'Università di Bologna;
- j) vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
- k) vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio del CLA, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
- l) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al CLA e i Collaboratori Esperti Linguistici (da ora in poi "CEL") dell'Università di Bologna nonché gli eventuali lettori a contratto, tenendo conto dell'art. 12, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici;
- m) effettua la valutazione finale di tutto il personale assegnato al CLA, con il supporto dei valutatori intermedi: Responsabili didattici per i CEL che svolgono attività didattica presso i Dipartimenti, Coordinatori didattici per i CEL che svolgono attività didattica

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

presso le sezioni del CLA e Responsabile amministrativo-gestionale per il personale tecnico-amministrativo del CLA;

- n) indirizza e coordina i Lettori di scambio, previa consultazione dei Dipartimenti presso i quali sono svolte le attività didattiche, col supporto dell'area dell'Amministrazione Generale competente;
- o) monitora le esigenze dei Dipartimenti presso i quali sono svolte le attività didattiche dei CEL e coordina la distribuzione dei Formatori linguistici, col supporto dell'area dell'Amministrazione Generale competente.

4. Il Direttore è coadiuvato da un Responsabile amministrativo-gestionale con competenze attribuite sulla base dei Regolamenti di Ateneo.

5. Il mandato del Direttore dura 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

#### **Art. 5 – Coordinatori didattici**

1. Il Direttore individua, tra i docenti del Consiglio:

- un Coordinatore Didattico per l'insegnamento della lingua italiana, che opera sulle due Sezioni, di Bologna e della Romagna;
- un Coordinatore Didattico per l'insegnamento delle lingue straniere che opera sulla Sezione di Bologna;
- un Coordinatore Didattico per l'insegnamento delle lingue straniere che opera sulla Sezione della Romagna.

2. I Coordinatori Didattici coadiuvano il Direttore nello svolgimento delle seguenti funzioni:

- presidio delle attività didattiche ordinarie negli ambiti territoriali e nei settori di competenza;
- coordinamento delle attività dei CEL negli ambiti territoriali e nei settori di competenza;
- valutazione della prestazione professionale dei CEL che svolgono attività didattica presso il CLA, in qualità di valutatori intermedi.

#### **Art. 6 – Consiglio**

1. Sono competenze esclusive del Consiglio del Centro:

- a) la proposta di modifica del Regolamento di funzionamento del Centro da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti;
- b) il piano Strategico pluriennale del Centro che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Piano Strategico pluriennale di Ateneo, la pianificazione e attribuzione di risorse, le aree di attività di preminente interesse;
- c) la proposta di budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;
- d) la programmazione del fabbisogno di personale e l'individuazione delle priorità relative al fabbisogno del personale tecnico-amministrativo e CEL;
- e) l'individuazione delle necessità relative ad attrezzature e spazi;
- f) la predisposizione di un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo;
- g) l'approvazione delle previsioni relative all'utilizzo delle risorse;
- h) la deliberazione del piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
- i) l'approvazione dei documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità.

2. Il Consiglio inoltre:

- a) delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;
- b) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;
- c) approva lo svolgimento di iniziative di didattica e formazione linguistica con altri soggetti pubblici o privati esterni e approva le relative convenzioni e i corsi di cui all'art. 2, comma 2;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- d) recepisce le linee generali di programmazione degli Organi Accademici nell'ambito della formazione linguistica;
  - e) dà corso alla programmazione didattica in ambito linguistico, alle altre attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e definisce i livelli dei servizi;
  - f) esprime pareri sulle modalità di verifica del possesso delle competenze linguistiche necessarie per l'accesso ai corsi di studio, anche ai fini dell'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi;
  - g) propone le linee guida sui sistemi di diagnosi e accertamento delle competenze di lingua straniera e di lingua italiana come L2 per l'accesso ai corsi di studio;
  - h) delibera sull'assegnazione dei carichi didattici, sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di formazione in ambito linguistico, nei limiti stabiliti dai regolamenti dell'Università di Bologna;
  - i) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo.
3. Il Consiglio è composto da:
- a) il Direttore che convoca e presiede le sedute;
  - b) due rappresentanti per ciascuno dei seguenti Dipartimenti e da loro nominati: Dipartimento di Interpretazione e Traduzione – DIT e Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere – LILEC;
  - c) tre componenti individuati dal Rettore, di cui uno tra i professori e ricercatori del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica – FICLIT, uno tra i professori e ricercatori del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – SPS e uno tra i professori e ricercatori di altro Dipartimento, tenuto conto dell'offerta formativa dei Dipartimenti rispetto alle politiche multilinguistiche dell'Ateneo;
  - d) il Direttore dell'Istituto Confucio dell'Università di Bologna;
  - e) tre rappresentanti dei CEL, fra i CEL a tempo indeterminato, nominati dal Collegio Didattico, dei quali uno che presta attività didattica presso la Sezione di Bologna, uno presso la Sezione della Romagna e uno presso i Dipartimenti di cui alle lettere b) e c);
  - f) un rappresentante del personale Tecnico Amministrativo, eletto dal personale Tecnico Amministrativo assegnato al CLA;
  - g) due studenti, nominati dal Consiglio degli Studenti fra i rappresentanti negli organi di Ateneo e/o negli organi delle Strutture di Ateneo.
4. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante, il Responsabile amministrativo-gestionale.
5. Il Consiglio dura in carica 3 anni dalla data del Decreto Rettorale di nomina.

#### **Art. 7 – Collegio didattico**

1. Il Collegio Didattico è composto da tutti i CEL e dai Lettori a contratto ed è convocato dal Direttore almeno due volte all'anno, una delle quali all'inizio di ciascun anno accademico.
2. Il Collegio Didattico, tenendo conto dei risultati dell'attività didattica svolta, formula proposte in merito alla programmazione delle attività didattiche del CLA e nomina tre rappresentanti dei CEL nel Consiglio, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. g).
3. Alle sedute del Collegio Didattico possono partecipare senza diritto di voto i Lettori di scambio e il personale Formatore Linguistico a contratto presso il CLA.

#### **Art. 8 – Gestione amministrativo-contabile**

1. Il livello di autonomia amministrativa e gestionale e il modello gestionale del Centro sono determinati con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.
2. La gestione amministrativo-contabile è affidata al Responsabile amministrativo-gestionale, sulla base dei regolamenti d'Ateneo.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

**Art. 9 – Risorse finanziarie**

1. Il budget del Centro è costituito da:

- a) dotazione annuale ordinaria deliberata dagli Organi Accademici sulla base della programmazione proposta dal CLA e approvata dai medesimi;
- b) eventuali risorse straordinarie assegnate dall'Università di Bologna, anche per l'acquisto di attrezzature didattiche, scientifiche e librerie;
- c) trasferimenti da altre strutture d'Ateneo;
- d) contributi o finanziamenti ministeriali o provenienti da altri enti pubblici e/o privati;
- e) fondi derivanti da convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura provenienti da enti pubblici e/o privati;
- f) proventi derivanti da prestazioni a pagamento e dalle quote di iscrizioni ai corsi;
- g) erogazioni liberali nei limiti delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione d'Ateneo in favore delle strutture di Ateneo.

**Art. 10 – Entrata in vigore e norme transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sull'Albo Online di Ateneo.

2. I rapporti in essere per il Centro Linguistico di Ateneo di cui al regolamento emanato con DR n.484 del 08/05/2012 e ss.mm. alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono in capo ai settori CLA dell'Area Formazione e Dottorato - AFORM fino al 31/12/2024.

\*\*\*